



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio Sardegna
meridionale
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
Comune di San Gavino Monreale
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
e p.c. Stazione forestale di Sanluri

Oggetto: [ID: 8840] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i, relativa al progetto "Fattoria Solare Sa Pedrera", dipotenza pari a 48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsinei Comuni di San Gavino Monreale, Guspini, Gonnosfanadiga (SU).
Proponente:Società EF Agri società agricola A.R.L- **Autorità Competente:** Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Integrazioni

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 31 del 1998 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n. 26 del 1985 e successive modificazioni;

VISTI il D Lgs 42 del 2004 e successive modificazioni e il DPR 31 del 2017;

VISTI la L.R. n. 8 del 2016 e il D Lgs 34 del 2018;

VISTA la L.R. n. 13 del 1959;

VISTE la L. n. 241 del 1990, la L..R. n. 24 del 2016 e le successive modificazioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

VISTA la nota n. 23508 del 27/05/2022 del Comandante del CFVA, dalla quale si evince che il Dr Carlo Masnata esercita le funzioni di direttore del Servizio Ispettorato di Cagliari, ai sensi dell'art.30 comma 4 della LR 31/1998;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Ambiente n. 7829 del 09/03/2023 con la quale si richiedono i contributi istruttori di competenza per la procedura di VIA relativa al progetto d'installazione di un impianto agrifotovoltaico denominato "Fattoria Solare Sa Pedrera" da realizzarsi nel comune di San Gavino Monreale su richiesta della Società EF Agri società agricola A.R.L.;

RICHIAMATA la nota del Servizio scrivente n. 21614 del 29/03/2023 con la quale si comunica che:

1. l'area su cui si intende realizzare il parco agrivoltaico denominato "Fattoria Solare Sa Perdera" (censiti in catasto al foglio 41 , mappali 10, 11, 12, 14, 24, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 61, 63, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 129 e al Fg. 49 mappali 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 78) risulta attualmente costituita da quattro rimboschimenti di eucaliptus, in buono stato di vegetazione, impiantati con contributi pubblici ai sensi della Legge Regionale 18 giugno 1959 n. 13 e così ripartiti:

- Provvedimento di Concessione DPGR n. 2759 del 29/07/1975 a nome di Garau Fernando;
- Provvedimento di Concessione DPGR n. 2760 del 29/07/1975 a nome di Garau Peppina;
- Provvedimento di Concessione DPGR n. 2761 del 29/07/1975 a nome di Garau Donato;
- Provvedimento di Concessione DPGR n. 2762 del 29/07/1975 a nome di Garau Antonietta e più;

2. tali rimboschimenti sono assimilabili a bosco ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2016 pertanto la trasformazione di bosco, ovvero l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione diversa da quella forestale, in questo caso per la realizzazione del parco agrivoltaico, dovrà essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie, come previsto dall'art. 21 della succitata L.R. 8/2016, il cui progetto dovrà essere approvato dal Servizio scrivente;

CONSIDERATA l'interlocuzione avvenuta in data 03/05/2023 presso gli uffici del Servizio scrivente con i rappresentanti della Società EF AGRI Società Agricola "al fine di individuare le opportune opere compensative" come da successiva nota AF AGRI pervenuta in data 08/05/2023 (ns. Prot. n. 30935/2023);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

VALUTATO l'art. 6 della richiamata L.R. n. 13/1959 che prevede "un contributo fino al 75 per cento della spesa occorrente - oltre alla direzione tecnica gratuita - per la esecuzione dei lavori di rimboschimento o ricostituzione dei boschi gravemente deteriorati";

RITENUTO, sulla base dell'interlocuzione avvenuta di procedere con l'avvio, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90, di un procedimento di rivalutazione circa la consistenza di area boscata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2016, del rimboschimento oggetto di trasformazione ai fini di realizzazione della Fattoria solare sa Perdera (ns. nota n. 31836 del 10/05/2023);

VERIFICATO che la suddetta comunicazione di avvio del procedimento è stata regolarmente pubblicata presso l'Albo pretorio del comune di San Gavino dal 17/05 al 01/06/2023 per consentire la partecipazione al procedimento da parte degli interessati;

CONSIDERATO che in data 29/05/2023 (ns. prot. 36882/2023) sono pervenute le osservazioni da parte dell'avv. Micaela Garau, in qualità di difensore degli attuali proprietari delle aree già soggette a rimboschimento per le quali si procede, in cui si richiama il campo di applicazione della L.R. n. 13/1959 individuati nei "terreni con soprassuolo boschivo..." e si specifica che il contributo ex art. 6 della medesima legge regionale è da attribuirsi "per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento o ricostituzione dei boschi gravemente deteriorati";

CONSIDERATO ancora che nelle suddette osservazioni si evidenzia che le aree oggetto d'impianto artificiale d'eucaliptus precedentemente all'avvio degli interventi d'impianto non presentavano un soprassuolo boscato, anche danneggiato o deteriorato, ma erano aree agricole a tutti gli effetti e pertanto, non potendo essere considerate aree boscate, non trova applicazione l'istituto del rimboschimento compensativo ex art. 21 della L.R. n. 8/2016;

VERIFICATO d'ufficio, sulla base delle foto aree storiche presenti nel Geoportale RAS, che effettivamente negli anni precedenti l'impianto l'area de quo non presentava alcun tipo di soprassuolo boscato nell'anno 1968 e che solo nella foto aerea del 1977-78 si intravede l'avvio dell'impianto artificiale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

VALUTATO pertanto che trattasi di un intervento d'imboschimento in aree agricole e non di un intervento di rimboschimento o ricostituzione boschiva su aree già boscate se pur con soprassuoli danneggiati;

RICHIAMATO il procedimento di annullamento del Piano di Coltura e Conservazione sull'impianto, imposto nel 1981 ai sensi degli artt. 54 e 91 del RDL n. 3267/1923 in virtù della realizzazione dell'impianto d'eucaliptus con fondi pubblici, in quanto imposto su aree comunque non vincolabili e non soggette a rischio d'erosione poiché pianeggianti (determinazione del Servizio scrivente n. 824 del 14/03/2018);

RITENUTO di dover certificare, ai sensi della L.R. n. 8/2016, che l'impianto di eucaliptus, se pur irrirtualmente finanziato ai sensi della L.R. n. 13/1959, non possa considerarsi bosco in quanto trattasi d'intervento d'imboschimento su area agricola e non di rimboschimento o ricostituzione boschiva su area già boscata;

RITENUTO altresì che, in quanto area non boscata ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2016, l'eliminazione del soprassuolo artificiale di eucaliptus, ai fini della realizzazione di un impianto agrifotovoltaico, non debba essere compensata da rimboschimento, ai sensi dell'art. 21 della suddetta L.R. n. 8/2016 come comunicato con ns. nota n. 21614/2023 che deve intendersi annullata;

FATTI SALVI gli interventi di natura civilistica, di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura, connessi all'esercizio dell'eventuale azione di ripetizione da parte della pubblica amministrazione che ha erogato il finanziamento cui la presente è inviata per ogni valutazione di competenza;

CONSIDERATO che non risulta decorso il termine di giorni 30 oltre il quale si forma il silenzio assenso, di cui all'art. 37, comma 7, della LR n. 24/2016 già richiamata;

DICHIARANDO di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del codice di comportamento adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014;

DETERMINA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Art. 1 le motivazione esplicitate nelle premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Art. 2 di dover certificare, ai sensi della L.R. n. 8/2016, che l'impianto di eucaliptus, presente in agro di San Gavino Monreale in loc "Sa Perdera" (censiti in catasto al foglio 41 , mappali 10, 11, 12, 14, 24, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 61, 63, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 129 e al Fg. 49 mappali 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 78) se pur finanziato ai sensi della L.R. n. 13/1959, non possa considerarsi bosco in quanto trattasi d'intervento d'imboschimento su area agricola e non di rimboschimento o ricostituzione boschiva su area già boscata;

Art. 3 in considerazione di quanto sopra la comunicazione del Servizio scrivente n. 21614/2023 è annullata;

Art. 4 di inviare la presente determinazione alla Direzione Generale dell'Agricoltura per le valutazioni di competenza in merito all'esercizio dell'eventuale azione di ripetizione a carico dei beneficiari dei provvedimenti di concessione DPGR n. 2759, 2760, 2761 e 2762 del 29/07/1975.

Art. 5 di restare a disposizione degli uffici in indirizzo per ogni utile collaborazione richiesta.

Il direttore ff
(art.30 comma 4 LR 31/1998)
Dr Carlo Masnata

Siglato da :

GIOVANNI PANI



Firmato digitalmente da
Carlo Masnata
05/06/2023 22:19:55